



IL TRUST NELLA LEGGE 112/2016 SUL DOPO DI NOI PIANIFICARE OGGI PER LA PROTEZIONE DI DOMANI

18 febbraio 2021

La legge n. 112 del 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” conosciuta come Legge sul “Dopo di noi” è fondata su due pilastri fondamentali: il primo pilastro è il percorso di deistituzionalizzazione della persona affetta da disabilità grave; il secondo pilastro è la tutela del patrimonio, finalizzato alla realizzazione del primo pilastro. Vogliamo riflettere su come questo possa realizzarsi partendo da quanto disposto dalla legge, quanto emerge dalla casistica e dall’impatto fiscale per i soggetti coinvolti.

IL TRUST NELLA LEGGE SUL 'DOPO DI NOI': INQUADRAMENTO NORMATIVO E STRUMENTI ATTUATIVI

18 FEBBRAIO 2021

AVV. MARTINA MOSCARDI

CONVENZIONE DELL'AJA (1 LUGLIO 1985) RELATIVA ALLA LEGGE SUI TRUST ED AL LORO RICONOSCIMENTO

(RATIFICATA CON L.16 OTTOBRE 1989 N. 364 ED IN VIGORE DAL 1.1.1992)

- Art.1
- La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e ne regola il suo riconoscimento.

CONVENZIONE DELL'AJA (1 LUGLIO 1985) RELATIVA ALLA LEGGE SUI TRUST ED AL LORO RICONOSCIMENTO (RATIFICATA CON L.16 OTTOBRE 1989 N. 364 ED IN VIGORE DAL 1.1.1992)

- Art.2, comma 1
- Ai fini della presente Convenzione, per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona , il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni sia stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

3 CERTEZZE

-

Certainty of intention
(of word)
Chiara volontà del
disponente

Certainty of Object
Individuazione del
beneficiario o dello
scopo

3 certainties

Certainty of subject
matter
Fondo in trust e diritti dei
beneficiari



CONVENZIONE DELL'AJA (1 LUGLIO 1985) RELATIVA ALLA LEGGE SUI TRUST ED AL LORO RICONOSCIMENTO

(RATIFICATA CON L.16 OTTOBRE 1989 N. 364 ED IN VIGORE DAL 1.1.1992)

- Art.2, comma 2
- Il Trust presenta le seguenti caratteristiche:
 - a) I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee; *[da leggere in combinato con l'art. 11]*
 - b) I beni del Trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del Trustee;
 - c) Il Trustee è investito del potere ed onerato dell'obbligo, di cui deve render conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge *[da leggere in combinato con l'art 8]*

CONVENZIONE DELL'AJA (1 LUGLIO 1985) RELATIVA ALLA LEGGE SUI TRUST ED AL LORO RICONOSCIMENTO

(RATIFICATA CON L.16 OTTOBRE 1989 N. 364 ED IN VIGORE DAL 1.1.1992)

- ART. 3
- La Convenzione si applica ai soli trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

- **Art. 1: Finalità.**
- 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della **Costituzione**, dagli articoli 24 e 26 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, **la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità** .

LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

-
- Art. 1: Finalità. (segue)
 - 2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, **prive di sostegno familiare** in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, **nonché in vista del venir meno del sostegno familiare**, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad **evitare l'istituzionalizzazione**, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, **nel progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi (...).
- 

LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

- **Art. 1: Finalità. (segue)**

- 3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la **costituzione di trust**, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario **anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, **riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza** di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, **in favore di persone con disabilità grave**, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

-
- **Art. 6 - Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.**
 - **1. I beni e i diritti conferiti in trust** ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, **sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

- **Art. 6 - Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.**

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come **finalità esclusiva** l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

- **Art. 6 - Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.**

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

- a) Atto pubblico;
- b) Identificazione in maniera chiara dei soggetti coinvolti e dei loro ruoli;
- c) Individuazione degli obblighi del Trustee – obblighi di rendicontazione
- d) Beneficiario esclusivo dell'atto sia la persona con disabilità grave;
- e) Destinazione esclusiva dei beni;
- f) Individuazione del GUARDIANO;
- g) Termine finale coincidente con la morte della persona beneficiaria
- h) Destinazione del patrimonio residuo.



IL TRUST NELLA LEGGE 112/2016 SUL DOPO DI NOI
PIANIFICARE OGGI PER LA PROTEZIONE DI DOMANI

GRAZIE

AVV. MARTINA MOSCARDI